



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 48, della citata legge n. 178 del 2020, il quale dispone che, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

**VISTO** il successivo comma 49 della medesima legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal menzionato comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro e che, alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

**CONSIDERATO** che, in base al citato comma 739 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l’imposta municipale propria si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano;

**SENTITA** la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 maggio 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto per l’anno 2021 del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Per l’anno 2021 le risorse del Fondo di 12 milioni di euro, istituito dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione - a partire dal medesimo anno, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia - dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura della metà e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in misura ridotta di due terzi, sono parzialmente ripartite per l'ammontare di 8.758.232,84 euro, sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come specificati nell'allegato A, sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.
3. Al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari a 3.241.767,16 euro, si provvederà con successivo provvedimento.
4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2021

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
Franco

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
Lamorgese